



**COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**Copia di Ordinanza Sindacale**  
N. 36 del 20-12-2023

**OGGETTO:**

Modifica all' Ordinanza Sindacale n. 19 del 29/06/23 "Emissioni sonore per intrattenimenti manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico spettacoli a carattere temporaneo e della vendita di bevande alcoliche".

<b>Parte Riservata al Settore II</b>	<b>NOTE</b>
Bilancio _____	
Titolo _____ Funzione _____	
Servizio _____ Intervento _____	
Capitolo _____	
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria	
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE ( F.to Dr. Coraci Gianluca ) _____	

L'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di dicembre nella sala delle adunanze del Comune di Castellammare del Golfo, il SINDACO sindaco Fausto Giuseppe, adotta la seguente Ordinanza:



## CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 30/04/1991 n. 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, attesta ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss. mm., che non sussistono nè si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività connessa alla funzione espletata, propone l'adozione della presente proposta di Ordinanza Sindacale avente per oggetto: emissioni sonore per intrattenimenti manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e spettacoli a carattere temporaneo e della vendita di bevande alcoliche.

**PREMESSO** che nel Comune di Castellammare del Golfo è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di intrattenimento che attraggono un rilevante numero di frequentatori e si registra una forte affermazione della movida e dei suoi effetti che possono in alcuni casi tradursi in episodi di disturbo della quiete pubblica, atti di vandalismo e risse;

tale fenomeno riguarda in particolar modo alcune zone della città interessate per consuetudine da fenomeni di aggregazione notturna all'esterno dei locali per la consumazione di alimenti e bevande acquistate; si tratta di strade caratterizzate da una presenza massiccia, altamente concentrata, di esercizi commerciali, che prevalentemente praticano l'asporto di bevande alcoliche, con conseguente elevato rischio di assembramenti soprattutto di giovanissimi e adolescenti, che fino a tarda notte frequentano le vie e le piazze di fronte ai locali stessi facendo uso di bevande alcoliche.

**RITENUTO NECESSARIO** l'adozione della Ordinanza Sindacale uniforme includente oltre ad aspetti di sicurezza urbana, anche la regolamentazione delle emissioni sonore nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento;

**PRESO ATTO** delle risultanze della seduta del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica del 3 giugno 2023 alla quale hanno partecipato oltre ai vertici provinciali delle Forze dell'ordine, i sindaci del territorio interessati al fenomeno e che nel corso della predetta riunione, avente ad oggetto, tra l'altro, le problematiche connesse alla movida, si è convenuto sulla necessità di adottare ordinanze sindacali uniformi includenti oltre ad aspetti di sicurezza urbana, anche la regolamentazione delle emissioni sonore nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento e non ultimo uniformità nei limiti degli orari di intrattenimento musicale;

**CONSIDERATO** altresì, che:

- con l'avvento della stagione estiva l'afflusso di turisti e cittadini nelle aree urbane interessate dalla movida è notevole e, nell'ambito della politica di incentivazione definita dall'Amministrazione Comunale, risulta opportuno e necessario contemperare le esigenze dei titolari dei locali pubblici, ai quali l'afflusso turistico offre notevoli opportunità commerciali, con quelle dei cittadini residenti che hanno diritto al riposo ed alla quiete notturna, stabilendo opportune regole tendenti a garantire da un lato l'abbattimento dell'inquinamento acustico provocato dalle emissioni sonore provvedimenti dagli impianti di riproduzione musicale degli esercizi pubblici, e dall'altro il diritto degli esercenti allo svolgimento della loro attività commerciale, nei rispetto della normativa vigente;

- l'abbandono al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro e di lattine, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;

- le bottiglie e i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumento di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una presenza di cittadini o comunque possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;

- un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;



## CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

-tale fenomeno è spesso connesso alla vendita serale e notturna di bevande alcoliche e analcoliche in

bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e Street food.

**PRESO ATTO** delle continue lamentele che numerosi cittadini e villeggianti rivolgono all'Amministrazione comunale in merito ai rumori molesti provocati dalle emissioni sonore provenienti da esercizi pubblici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande del territorio comunale, dopo le ore 24.00 e, in generale in merito alla sicurezza delle aree interessate dalla "movida";

**APPURATA** la necessità di provvedere e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di *safety* con l'applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla "movida" la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia e ciò al fine di garantire che la fruibilità pubblica delle aree interessate dalla "movida" avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale e, dunque, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare in primis la incolumità pubblica da azioni lesive realizzate con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine;

**RILEVATO** che secondo la normativa vigente l'intrattenimento musicale deve intendersi come attività

semplicemente accessoria, che mai deve sostituirsi a quella principale per la quale si è ottenuto la autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi, circoli privati, disco pub, ecc.).

che l'art. 6 del D. P. C. M. 1-3-1991 fissa i limiti di accettabilità di esposizione e che il territorio del Comune di Castellammare del Golfo alla data odierna è sprovvisto di regolamento acustico, piano di zonizzazione, come previsto dall'art. 6 \* della Legge 26-10-1995 n. 447:

**CONSIDERATO** urgente e necessario tutelare la salute pubblica dall'inquinamento acustico provocato da emissione sonore a mezzo anche di amplificatori elettronici provenienti dagli esercizi pubblici che offrono intrattenimento musicale e che non rispettano i limiti di rumore negli ambienti abitativi (D. P. C. M. 14-11-1997) e quindi ritenuto opportuno limitare/ vietare nei locali di pubblico esercizio l'utilizzo di strumenti di emissione sonore in orario notturno al fine di non arrecare disturbo al riposo degli abitanti, in base alla normativa di settore sopra richiamata e nell'ambito degli orari di cui al presente provvedimento;

**CONSIDERATO** altresì che il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle disposizioni contro l'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1°, lettere "d", "e", "g" ed "h", ed art. 14 della legge 447/1995 e che il principio del rispetto del silenzio e della quiete pubblica è valore acquisito quale più ampio diritto alla salute;

**Ritenuto** opportuno e necessario il contemperamento delle esigenze dei titolari dei locali pubblici, ai quali l'afflusso turistico offre notevoli opportunità commerciali, con quelle dei cittadini e residenti che hanno diritto al riposo e alla quiete notturna, stabilendo opportune regole tendenti a garantire da un lato l'abbattimento dell'inquinamento acustico provocato dagli impianti di riproduzione musicale degli esercizi pubblici, dall'altro il diritto degli esercenti allo svolgimento della loro attività commerciale nel rispetto della normativa vigente;

**Vista**, altresì, la recente sentenza n. 14209 del 23 maggio 2023 della Corte di Cassazione che ha



## **CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO**

### **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

statuito che la pubblica amministrazione può essere condannata al risarcimento del danno in favore dei privati se i rumori e le emissioni sonore superano la soglia della tollerabilità;

- tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Sentito il Comandante della Polizia Municipale

#### **Visti:**

l'articolo 7 del Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 50, comma 5, del d. lgs. 267/2000;

l'art. 54 del d. lgs. 267/2000 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n.125;

l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 20-10-1995, il D. P. C. M. 14-11-1997, il D. P. C. M. 1-3-1991 e la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 52126/1991;

l'art. 9, comma 1°, della Legge 447/1995, che consente al Sindaco l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività;

il DPCM 1/03/91, il DPCM 14/11/1997, il DPCM 16/11/1999 concernente il limiti massimi di esposizione del rumore e i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento danzante;

il D.M. 16/03/1998;

gli articoli 20, comma 1 e 30, comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

la Legge 24 luglio 2008, n. 125;

l'art. 9, 68 e 69 del TULPS;

il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti;

**Constatata la propria competenza ad adottare la presente ordinanza,**

**Ritenuto doversi adottare** Ordinanza sindacale per la regolamentazione delle emissioni sonore nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento, a tutela del riposo e della pubblica quiete;

**PQM**

PROPONE DI EMETTERE

La seguente Ordinanza :

**Con effetto immediato e fino al prossimo 31 Dicembre 2024, in tutto il territorio comunale:**



## **CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO**

### **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

•dalle ore **23:00** di ogni giorno fino alle ore **06:00** successive è vietata la vendita e la somministrazione - sia in forma fissa che itinerante , nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, anche se dispensate da distributori automatici.

•***Il divieto non si applica all'interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione.***

Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto del presente atto, sono i seguenti:

- A)attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea;
- B)circoli privati;
- C) attività artigianali;
- D) attività di commercio;
- E) distributori automatici;

**1.** Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziati, che disciplina in tutto il territorio comunale le competenze in materia di inquinamento acustico in attuazione all'articolo 6 della Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, nonché all'articolo 7 della Legge Regionale 21/1999 "Norme in materia di inquinamento acustico".

**2.** Tutte le sorgenti di rumore fisse e mobili, nel loro funzionamento, devono rispettare, singolarmente, i valori limite di emissione e nel loro insieme i valori limiti assoluti di immissione previsti dalla normativa vigente ed applicati secondo la classificazione acustica del territorio comunale di Castellammare del Golfo .

**3.** Le emissioni prodotte dallo svolgimento di attività temporanee, quali i cantieri edili, stradali ed assimilabili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti e superino i limiti di cui al comma precedente, devono essere autorizzate dal Comune in deroga ai limiti acustici vigenti ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art. 6 della L. n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

**4.** L'autorizzazione viene rilasciata secondo le procedure previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti non esime dall'obbligo di ottenere tutte le altre autorizzazioni/concessioni previste dalla legge per lo svolgimento dell'attività.

**5.** Sono esclusi dalla presente disciplina: - i comportamenti rumorosi in luoghi privati, causati da schiamazzi delle persone e da versi di animali, da apparecchi radiotelevisivi, dall'uso di strumenti musicali per diletto, dai giochi di bambini, da immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili e imprevedibili; - il disturbo della quiete pubblica, disciplinato dal Regolamento di Polizia Urbana.

**6.** Sono regolamentate in questo Titolo le emissioni sonore prodotte dalle manifestazioni



## **CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO** **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

in luogo pubblico o aperto al pubblico e dagli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate:

- a) i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, i festival, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, le manifestazioni a qualsiasi altro titolo effettuate, assimilabili a quelle precedentemente elencate, con l'impiego di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono emissioni superiori ai limiti acustici vigenti, purché si esauriscano in un tempo limitato;
- b) le attività di intrattenimento ed allietamento ai sensi del T.U.L.P.S. , del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, esercitate presso pubblici esercizi, complementari all'attività principale e per un periodo limitato di tempo, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana e s.m.i..

**7.** Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera h) della Legge 447/1995 e dell'articolo 7 della Legge Regionale 21/1999, le emissioni sonore superiori ai limiti acustici previsti dal vigente piano di classificazione acustica, prodotte durante lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6 del presente regolamento, devono essere preventivamente autorizzate con apposito provvedimento, adottato dal competente responsabile di settore comunale.

**8.** L'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti deve essere richiesta ogni qualvolta si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) si utilizzino impianti di amplificazione e di diffusione sonora in aree esterne;
- b) si preveda durante lo svolgimento delle attività di cui all'art. 6 il superamento dei limiti acustici vigenti.
- c) non sono concesse autorizzazioni in deroga per le emissioni sonore delle attività di cui al precedente art.6, fatti salvi i casi in cui lo specifico evento sia ritenuto di interesse pubblico dalla Giunta Comunale e approvato con apposito atto di quest'ultima.
- d) Non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento, anche se superano i limiti acustici previsti dal piano comunale di classificazione acustica le emissioni sonore prodotte da: - gli eventi organizzati in occasione delle festività del Capodanno e del 14 Agosto fino alle ore 03.00; - le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00; - i fuochi d'artificio nell'ambito di manifestazioni temporanee (sagre paesane, feste di quartiere, feste patronali, capodanno, ecc.), purché le emissioni siano contenute entro i 45 minuti di durata. Al di fuori degli orari sopraindicati deve essere richiesta l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti .

**9.** Le domande per il rilascio di autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti devono essere presentate all'ufficio competente del Comune almeno 30 giorni prima dalla data di inizio della manifestazione.

**10.** Il Comune in ogni caso richiede la presentazione di una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da un tecnico competente in acustica.

**11.** Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune dà prescrizioni in termini di orari e di limiti, meglio specificati nei successivi articoli , nonché l'eventuale adozione di specifiche



## **CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO** **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

misure atte a ridurre l'impatto acustico sull'ambiente circostante (quali: indicazioni circa la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, ecc.). Il Comune può altresì richiedere la presentazione di misure fonometriche da eseguirsi nel corso dell'attività a cura di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995) al fine di verificare l'avvenuto rispetto dei limiti prescritti in sede di autorizzazione. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può modificare le prescrizioni inserite nell'atto autorizzativo.

**12.** Le autorizzazioni in deroga ai limiti acustici vigenti, disciplinate dal presente Titolo sono concesse in maniera **improrogabile**:

**13. Periodo ottobre – aprile: da domenica a venerdì fino alle ore 23:00 – il sabato fino alle ore 24:00, per non più di una volta a settimana per singolo locale;**

**14. Periodo maggio – settembre : Dal Lunedì al Giovedì fino alle ore 00,30**  
**- Il venerdì, sabato, domenica e i festivi infrasettimanali fino alle ore 01,00 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge, per non più di una volta a settimana per singolo locale.**

**15. Superati tali limiti di orario**, gli intrattenimenti, ove possibile, potranno proseguire all'interno dei locali, a porte rigorosamente chiuse e senza alcuna diffusione all'esterno, fino all'orario di chiusura dell'esercizio. Al fine di assicurare la fruibilità dell'accesso al locale, è fatto obbligo di dotarsi di un sistema di chiusura automatica o molla spingiporta, ovvero garantire l'apertura/chiusura tramite un apposito addetto.

**16. E' vietata la circolazione dei veicoli e motocicli con impianti stereo accesi a volume elevato.**

17. Viene ritenuto opportuno, relativamente alla zona del centro storico individuare dei comparti ove evitare l'accavallarsi nella stessa serata di intrattenimenti musicali sopra evidenziato da parte di diversi esercizi, limitando ad un solo esercizio per comparto e singola serata la possibilità di effettuare intrattenimenti musicali, lasciando al libero accordo tra gli esercenti del comparto la determinazione di un programma condiviso.

- Gli esercenti dovranno presentare programma condiviso entro la fine del mese antecedente a quello di riferimento ( Ottobre – Aprile);**
- Gli esercenti dovranno presentare programma condiviso entro la fine del mese antecedente a quello di riferimento ( Maggio -Settembre).**

Ove questo accordo non venga raggiunto, l'Amministrazione Comunale provvederà a calendarizzare, tramite sorteggio, la cadenza delle serate musicali.

In ogni caso, laddove siano previste manifestazioni organizzate





## **CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

dall'Amministrazione Comunale o da terzi, presso l'Arena delle Rose, è fatto divieto ai locali limitrofi qualsiasi evento musicale.

### **18. COMPARTI:**

- **Villa Comunale Regina Margherita ed attigue;**
- **4 Canti, Corso G. Garibaldi zona nord e via Malta ed attigue;**
- **Via Don Leonardo Zangara lato est ed attigue;**
- **Via Don Leonardo Zangara lato ovest ed attigue**
- **Via Petrolo ed attigue**
- **Lungomare spiaggia plaia**
- **Piazzale Stenditoio**
- **Centro storico Scopello : è vietata ogni forma di emissione sonora comunque amplificata, restando possibile solamente l'utilizzo di strumenti musicali in acustico.**
- **Abitazioni private, ville, alberghi e complessi ospitanti eventi e cerimonie non aperte al pubblico; è consentita musica diffusa .**

- In tutti casi, la svolgimento di attività musicale è subordinato all'adempimento dell'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5 ove occorra, dal successivo comma 6, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del DPR 227 del 19 ottobre 2011. Il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, l'osservanza dei limiti di emissione sonora, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti in materia, costituiscono condizione per il legittimo esercizio di attività musicali, sia all'interno che all'esterno dei locali.

**•Le istanze di SCIA per gli eventi musicali dovranno pervenire al SUAP con le seguenti modalità:**

**a) Tramite portale telematico " impresainungiorno" 15 giorni antecedente l'evento, per non più di una volta a settimana per singolo locale;**

**•b) Tutte le richieste pervenute o in modalità non convenzionale non saranno prese in considerazione. Le richieste pervenute tardivamente se non sono in contrasto con il calendario saranno prese in considerazione;**

**•Gli esercenti titolari di Autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico sono tenuti a mantenere il decoro dello spazio pubblico ad essi concesso, rendendolo costantemente libero da rifiuti, lattine, bottiglie ed ingombri di qualsiasi genere.**

### **19. Sanzioni Amministrative:**

- Ferme restando le sanzioni amministrative disposte ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge Regionale 21/1999, dalla L. 447/95 e dall'articolo 7 bis del D. Lgs 267/2000, come integrato dall'art. 6 bis della L. 125/2008 e dalle consequenziali deliberazioni locali, e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650 e 659 C.P., le violazioni della presente Ordinanza, anche di una singola





## CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

prescrizione, comporteranno l'immediata inibizione dell'attività musicale nei confronti dell'esercizio commerciale o di somministrazione ritenuto responsabile, con le seguenti modalità:

- Alla prima violazione accertata [applicazione delle sanzioni pecuniarie da € 516,00 a € 5.164,00 (art. 10 comma 2 legge 447/95)] conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, **per giorni 3** decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. **L'inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la sospensione della licenza per giorni 7, con chiusura dell'esercizio.**
- Alla seconda violazione accertata [applicazione delle sanzioni pecuniarie da € 516,00 a € 5.164,00 (art. 10 comma 2 legge 447/95)] conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, **per giorni 10** decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. **L'inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la sospensione della licenza per giorni 10, con chiusura dell'esercizio.**
- Alla terza violazione accertata [applicazione delle sanzioni pecuniarie da € 516,00 a € 5.164,00 (art. 10 comma 2 legge 447/95)] conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, **per giorni 30** decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. **L'inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la revoca per anni uno delle concessione per la occupazione di suolo pubblico.**

**20. Ai sensi dell'articolo 20 della L. 689/81, con ordinanza ingiunzione sarà disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto – sempre che le cose suddette appartengano all'esercizio commerciale o di somministrazione che realizza l'evento, o al suo titolare, qualora la ditta interessata non abbia ottemperato nei termini di legge al pagamento della ingiunzione di pagamento e alla esecuzione delle sanzioni accessorie.**

**21. Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza, sono ritenuti responsabili in concorso, ai sensi dell'articolo 5 della L. 689/81, coloro che commettono la violazione, nonché i responsabili dei relativi esercizi commerciali e/o di somministrazione.**

In applicazione della normativa in tema di emissioni sonore e sue limitazioni, nelle zone indicate al precedente punto 18 saranno applicati i limiti di accettabilità di cui al DPCM 1° marzo 1991, secondo la legge n° 1444 del 1968 e s.m. così definite

zonizzazione	Limite diurno dB(A)	Limite notturno dB(A)
Comparti punto 18	<b>60</b>	<b>50</b>
Piazzale Stenditoio	<b>70</b>	<b>60</b>



## **CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

**22. LIMITI DI EMISSIONE SONORA.** Le autorizzazioni in **deroga ai limiti acustici** per le attività di cui all'art. 6 sono concesse per valori di immissione in facciata ai ricettori maggiormente esposti di 70 dB (A) . I limiti di cui sopra si intendono di Leq riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia del D.M. 16/03/1998.

**23.** Possono essere concesse autorizzazioni in deroga con condizioni diverse rispetto a quanto indicato ai commi precedenti solo per le emissioni sonore di eventi approvati dalla Giunta Comunale, per ragioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico; l'atto di Giunta Comunale deve indicare i limiti che si ritengono autorizzabili.

**24.** L'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti, ritirata presso l'Ufficio comunale competente previa corresponsione degli oneri amministrativi, deve essere conservata nei luoghi dove viene svolta la manifestazione ed esibita alle autorità di controllo.

**25.** Il titolare dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti per le emissioni sonore di manifestazioni temporanee rumorose deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente sostenibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto, sulla base anche documentazione di previsione di impatto acustico, se dovuta, redatta dal tecnico competente in materia.

**26.** Il titolare dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti deve informare tutti i soggetti coinvolti nell'attività rumorosa (lavoratori, dj, concertisti, ecc.) del contenuto dell'autorizzazione (sempre nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro) ai fini dell'osservanza delle prescrizioni in essa indicate.

**27.** Ai titolari delle attività di cui all'articolo 6 , per le quali non sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995.

### **IL SINDACO**

**Considerato la competenza Sindacale, quale autorità sanitaria locale, prevista dall'art.50 del D.Lgs. 267/2000, per la tutela e la salute pubblica.**

Richiamato l'art.9, della L.447/447/1995 che da' facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti in materia di inquinamento acustico;

Visto il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi enell'ambiente esterno";

Visto il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";



**CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

Visto il D.P.C.M. n.215 del 16 Aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Visto il vigente OREL;

Visto lo Statuto del Comune.

Per quanto sopra espresso

**ORDINA**

Fa propria la proposta e ordina quanto sopra espresso

Da atto che la presente Ordinanza sostituisce la precedente Ordinanza Sindacale n. 19 del 29/06/2023

Trasmettere il presente provvedimento:

- alla Prefettura di Trapani ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione di quanto disposto, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000;
- alla Stazione dei Carabinieri di Castellammare del Golfo;
- al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castellammare del Golfo;

Copia della presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune.

Le forze dell'Ordine ed in particolare il comando di Polizia Municipale in collaborazione col personale specializzato incaricato da questo Ente, dovranno effettuare controlli al fine di fare rispettare l'Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Trapani, entro giorni 30 dalla pubblicazione, nonché ricorso al TAR Regionale entro giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro giorni 120

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Fiordilino Francesco

IL SINDACO  
F.to sindaco Fausto Giuseppe



**CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**



**CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

**IL SINDACO**  
( F.to sindaco Fausto Giuseppe )

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

**Dal Municipio, 20-12-2023**

**IL VICE SEGRETARIO  
GENERALE**  
Dott. Magaddino Simone

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

**N. Reg. Pubbl. 2652**

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 20-12-2023 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 20-12-2023 al 04-01-2024 nonché sul sito web del Comune, [www.castellammaredelgolfo.org](http://www.castellammaredelgolfo.org)

**Il Responsabile Albo Pretorio**

**IL VICE SEGRETARIO  
GENERALE**  
F.to Dott. Fausto Giuseppe

---

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

**CHE** la presente ordinanza è divenuta esecutiva il 20-12-2023

**Dal Municipio, 20-12-2023**

**IL VICE SEGRETARIO  
GENERALE**  
F.to Dott. Magaddino Simone